

REGOLAMENTI INTERNI E DI PROCEDURA

MODIFICHE DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA

LA CORTE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 223, sesto comma,

visto il Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 139, sesto comma,

considerando quanto segue:

- (1) Le domande di pronuncia pregiudiziale che possono essere sottoposte alla Corte di giustizia nei settori rientranti nel titolo VI del Trattato sull'Unione europea o del titolo IV della terza parte del Trattato che istituisce la Comunità europea, aventi ad oggetto il mantenimento e lo sviluppo di uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia, richiedono, in alcuni casi, una soluzione rapida da parte della Corte a causa dell'urgenza con cui va decisa la causa dinanzi al giudice nazionale;
- (2) Il normale procedimento pregiudiziale, come disciplinato dall'articolo 23 dello Statuto della Corte e dalle disposizioni del regolamento di procedura, non consente alla Corte di statuire sulle questioni che le sono sottoposte con la celerità richiesta nei casi sopra menzionati. Il procedimento accelerato previsto all'articolo 104 *bis* del regolamento di procedura per le domande di pronuncia pregiudiziale comporta le stesse fasi del normale procedimento pregiudiziale e la sua applicazione è possibile solo in via eccezionale, dal momento che l'accelerazione è principalmente ottenuta dando la precedenza, nel corso di tutte le fasi del procedimento, alla domanda pregiudiziale interessata rispetto a tutte le altre cause pendenti;
- (3) La rapida trattazione di un numero non trascurabile di domande di pronuncia pregiudiziale è possibile solo introducendo un procedimento pregiudiziale d'urgenza che limiti e semplifichi le fasi del procedimento pregiudiziale.

con l'approvazione del Consiglio data il 20 dicembre 2007,

ADOPTA LE SEGUENTI MODIFICHE DEL SUO REGOLAMENTO DI PROCEDURA:

Articolo 1

Il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee del 19 giugno 1991 (GU L 176 del 4.7.1991, pag. 7, con rettifica nella GU L 383 del 29.12.1992, pag. 117), come modificato il 21 febbraio 1995 (GU L 44 del 28.2.1995, pag. 61), l'11 marzo 1997 (GU L 103 del 19.4.1997, pag. 1, con rettifica nella GU L 351 del 23.12.1997, pag. 72), il 16 maggio 2000 (GU L 122 del 24.5.2000, pag. 43), il 28 novembre 2000 (GU L 322 del 19.12.2000, pag. 1), il 3 aprile 2001 (GU L 119 del 27.4.2001, pag. 1), il 17 settembre 2002 (GU L 272 del 10.10.2002, pag. 24, con rettifica nella GU L 281 del 19.10.2002, pag. 24), l'8 aprile 2003 (GU L 147 del 14.6.2003, pag. 17), il 19 aprile 2004 (GU L 132 del 29.4.2004, pag. 2), il 20 aprile 2004 (GU L 127 del 29.4.2004, pag. 107), il 12 luglio 2005 (GU L 203 del 4.8.2005, pag. 19), il 18 ottobre 2005 (GU L 288 del 29.10.2005, pag. 51) e il 18 dicembre 2006 (GU L 386 del 29.12.2006, pag. 44) è modificato come segue:

1. L'articolo 9 è modificato come segue:

a) Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«§1 La Corte costituisce nel suo ambito più sezioni di cinque e di tre giudici, in conformità a quanto previsto dall'articolo 16 dello Statuto e decide dell'assegnazione ad esse dei giudici.

La Corte designa la sezione o le sezioni di cinque giudici che, per un periodo di un anno, sono incaricate delle cause di cui all'articolo 104 *ter*.

L'assegnazione dei giudici alle sezioni e la designazione della sezione o delle sezioni incaricate delle cause di cui all'articolo 104 *ter* sono rese note mediante pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

b) Al paragrafo 2 sono aggiunti i seguenti commi:

«Per le cause di cui all'articolo 104 *ter*, il giudice relatore è scelto tra i giudici della sezione designata conformemente al paragrafo 1, su proposta del presidente di tale sezione. Qualora la sezione decida di non sottoporre la causa al procedimento d'urgenza, il presidente della Corte può riattribuire la causa a un giudice relatore assegnato a un'altra sezione.

Il presidente della Corte adotta le disposizioni necessarie in caso di assenza o d'impedimento di un giudice relatore».

2) Dopo l'articolo 104 *bis* è aggiunto il seguente articolo:

«Articolo 104 *ter*

§1 Un rinvio pregiudiziale che sollevi una o più questioni relative ai settori previsti dal titolo VI del Trattato sull'Unione o dal titolo IV della parte terza del Trattato CE, su domanda del giudice nazionale o, in via eccezionale, d'ufficio, può essere sottoposto a un procedimento d'urgenza che deroga alle disposizioni del presente regolamento.

La domanda del giudice nazionale deve esporre le circostanze di diritto e di fatto che comprovano l'urgenza e giustificano l'applicazione di tale procedimento derogatorio, ed indica, per quanto possibile, la soluzione che tale giudice propone alle questioni pregiudiziali.

Se il giudice nazionale non ha presentato alcuna domanda diretta all'adozione del procedimento d'urgenza, il presidente della Corte, qualora l'applicazione di tale procedimento sembri, prima facie, imporsi, può chiedere alla sezione di seguito indicata di verificare la necessità di sottoporre il rinvio al detto procedimento.

La decisione di sottoporre un rinvio al procedimento d'urgenza è adottata dalla sezione designata, su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale. La composizione della sezione è determinata conformemente all'articolo 11 *quater* il giorno dell'assegnazione della causa al giudice relatore qualora l'applicazione del procedimento d'urgenza sia richiesta dal giudice nazionale o, se l'applicazione di tale procedimento è esaminata su domanda del presidente della Corte, il giorno in cui tale domanda è presentata.

§2 Qualora il giudice nazionale abbia chiesto l'applicazione del procedimento d'urgenza o qualora il presidente abbia chiesto alla sezione designata di esaminare la necessità di sottoporre il rinvio a tale procedimento, il rinvio pregiudiziale ai sensi del paragrafo precedente è immediatamente notificato a cura del cancelliere alle parti in causa dinanzi al giudice nazionale, allo Stato membro a cui appartiene quest'ultimo nonché alle istituzioni di cui all'articolo 23, primo comma, dello Statuto alle condizioni previste da tale disposizione.

La decisione di sottoporre o di non sottoporre il rinvio pregiudiziale al procedimento d'urgenza è immediatamente notificata al giudice nazionale nonché alle parti, allo Stato membro e alle istituzioni di cui al comma precedente. La decisione di sottoporre il rinvio al procedimento d'urgenza fissa il termine entro il quale questi ultimi possono depositare memorie o osservazioni scritte. La decisione può precisare i punti di diritto sui quali devono vertere tali memorie o osservazioni scritte e può fissare la lunghezza massima di tali scritti.

Non appena avvenuta la notifica di cui al primo comma, il rinvio pregiudiziale è inoltre comunicato agli interessati di cui all'articolo 23 dello Statuto diversi dai destinatari della notifica, e la decisione di sottoporre o di non sottoporre il rinvio al procedimento d'urgenza è comunicata ai medesimi non appena avvenuta la notifica di cui al secondo comma.

Le parti e gli altri interessati di cui all'articolo 23 dello Statuto sono informati non appena possibile della data prevedibile dell'udienza.

Qualora il rinvio non sia sottoposto al procedimento d'urgenza, il procedimento prosegue conformemente alle disposizioni dell'articolo 23 dello Statuto e alle disposizioni applicabili del presente regolamento.

§3 Il rinvio pregiudiziale sottoposto a procedimento d'urgenza nonché le memorie o le osservazioni scritte depositate sono notificati agli interessati di cui all'articolo 23 dello Statuto diversi dalle parti e dagli interessati di cui al primo comma del paragrafo precedente. Il rinvio pregiudiziale è accompagnato da una traduzione, se del caso da un sunto, alle condizioni fissate dall'articolo 104, paragrafo 1.

Le memorie o le osservazioni scritte depositate vengono, inoltre, notificate alle parti e agli altri interessati di cui al primo comma del paragrafo precedente.

La data dell'udienza è comunicata alle parti e agli altri interessati con le notifiche previste ai commi precedenti.

§4 La sezione, in casi di estrema urgenza, può decidere di omettere la fase scritta del procedimento di cui al paragrafo 2, secondo comma, di questo articolo.

§5 La sezione designata statuisce, sentito l'avvocato generale.

Essa può decidere di riunirsi in collegio di 3 giudici. In tal caso, essa è composta dal presidente della sezione designata, dal giudice relatore e dal primo o, se del caso, dai primi due giudici designati in base all'elenco di cui all'articolo 11 *quater*, paragrafo 2, al momento della determinazione della composizione della sezione designata, conformemente al paragrafo 1, quarto comma, di questo articolo.

Essa può anche decidere di rinviare la causa alla Corte ai fini della sua assegnazione a un collegio giudicante più ampio. Il procedimento d'urgenza prosegue dinanzi al nuovo collegio, se del caso dopo la riapertura della fase orale del procedimento.

§6 Gli atti processuali previsti dal presente articolo si considerano depositati con la trasmissione alla cancelleria, mediante telecopiatrice o qualsiasi altro mezzo tecnico di comunicazione di cui disponga la Corte, di una copia dell'originale firmato nonché degli atti e documenti invocati a sostegno, con l'indice di cui all'articolo 37, paragrafo 4. L'originale dell'atto e gli allegati citati sopra sono trasmessi alla cancelleria della Corte.

Le notifiche e le comunicazioni previste dal presente articolo possono essere effettuate trasmettendo una copia del documento mediante telecopiatrice o qualsiasi altro mezzo tecnico di comunicazione di cui dispongano la Corte e il destinatario».

Articolo 2

Le presenti modifiche del regolamento di procedura, autentiche nelle lingue indicate all'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento, sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* ed entrano in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla loro pubblicazione.

Lussemburgo, 15 gennaio 2008.
